



TAXI

L'attività di taxi costituisce una tipologia di servizio pubblico non di linea finalizzato al trasporto collettivo o individuale di persone per mezzo di autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

Il servizio di taxi si rivolge ad una utenza indifferenziata, con stazionamento in luogo pubblico stabilito dal Comune; il prelevamento dell'utente e/o l'inizio del servizio avvengono di regola all'interno dell'area comunale, ma è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei Comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei Comuni interessati.

Il Comune, con proprio regolamento, stabilisce:

- numero e tipo di veicoli da adibire ad ogni singolo servizio;
- modalità svolgimento del servizio;
- criteri determinazione delle tariffe;
- requisiti e condizioni per il rilascio della licenza;

È inoltre consentito ai Comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.

Condizioni per l'esercizio dell'attività

L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza, che viene rilasciata, attraverso uno **specifico concorso bandito dal Comune o a seguito di subingresso**, a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali e che abbia la proprietà la disponibilità in leasing o in noleggio a lungo termine del veicolo o natante.

Il servizio di taxi è esercitato dal titolare, che può avvalersi di collaboratori, di sostituti temporanei e di dipendenti purché in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali. I titolari di licenza taxi possono effettuare trasporti in tutto il territorio nazionale ed internazionale.

REQUISITI

REQUISITI SOGGETTIVI

L'esercizio del servizio di taxi è consentito, se in possesso dei seguenti requisiti:

- patente di guida e relativo KB (C.A.P. certificato abilitazione professionale patente B) previsto dal Codice della strada;
- attestato relativo al superamento dell'esame per l'accesso ai ruoli conducenti rilasciato dalle Camere di Commercio
- iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, previsto dalla normativa vigente.

Per poter esercitare il servizio è inoltre necessario avere la proprietà, la disponibilità in leasing o in noleggio a lungo termine del veicolo per il quale è richiesta la licenza.

Chi intende svolgere un servizio di taxi o di noleggio auto con conducente deve iscriversi al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla Camera di Commercio. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita Commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento all'abilitazione alla guida e alla conoscenza geografica e toponomastica del territorio; detta iscrizione è necessaria anche per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza per un tempo definito e/o un viaggio determinato. Per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea è requisito indispensabile il possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP), inoltre, i soggetti che aspirano all'iscrizione al ruolo, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale.

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono:

- essere titolari di impresa individuale artigiana
- associarsi in cooperative di produzione e lavoro;
- associarsi in consorzi di imprese artigiane;

REQUISITI OGGETTIVI

- Per poter esercitare il servizio è necessario avere la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa.
- L'area di ricovero del veicolo o il locale si identificano come sede operativa;
- L'intestatario deve dichiarare di averne la piena disponibilità;
- L'area deve essere situata all'interno del territorio comunale e deve essere un'area/locale per il ricovero dei mezzi e per la loro ordinaria manutenzione.
- La rimessa deve avere una superficie coperta. Se la superficie è superiore ai 300 mq. si deve presentare contestualmente alla presente istanza la SCIA di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio.

PROCEDIMENTI

Per tutte le istanze relative all'attività di taxi, si deve utilizzare la piattaforma [Accesso Unitario](#), selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente.



NORMATIVA

Si possono consultare i seguenti siti: "[Normattiva](#)" per le norme statali e per le norme regionali <https://demetra.regione.emilia-romagna.it>:

- Legge 15 gennaio 1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
- D.lgs. 3 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della strada;
- D. P. R. 16 dicembre 1992, n.495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- Delibera Consiglio regionale 31 maggio 1994, n. 2009 - Direttive per l'esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei Regolamenti di esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente: L. 15 gennaio 1992, n. 21;
- Regolamento comunale specifico in materia;